



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 34/12 DEL 18.8.2011

**Oggetto:** L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, art. 5, comma 2, lettera a). Fondo per la non autosufficienza: interventi immediati di sostegno a favore di particolari condizioni di non autosufficienza. UPB S05.03.007, Cap. SC05.0681 Euro 1.000.000 del Bilancio regionale 2011.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/34 del 2.8.2007, in attuazione dell'art. 34, comma 4, lettera a), della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, nell'ambito del Fondo regionale per la non autosufficienza è stato approvato il Programma sperimentale di interventi immediati a favore di persone che si trovano in condizioni di disabilità grave, improvvisa e/o rapidamente progressiva a causa di malattie o traumi oppure che stanno attraversando la fase terminale della loro vita.

Infatti, ricorda l'Assessore, frequentemente le condizioni e l'organizzazione di vita di queste persone sono tali da rendere insostenibile per il contesto familiare il carico assistenziale derivante dall'improvvisa condizione di non autosufficienza. Le misure di sostegno – gli interventi di cui alla L. n. 162/1998, il programma "Ritornare a casa", gli interventi di assistenza domiciliare promossi dai Comuni e dalle Aziende sanitarie locali – possono non essere compatibili con l'immediatezza del bisogno o la rapida progressione delle condizioni di disabilità.

Il Programma sperimentale sopraccitato è stato finanziato destinando una quota pari a euro 8.000.000 delle risorse disponibili sul Fondo regionale per la non autosufficienza destinate al potenziamento dell'assistenza domiciliare. Le risorse sono state utilizzate per il finanziamento degli interventi richiesti nel corso degli ultimi anni e sono appena state sufficienti per finanziare gli interventi immediati di sostegno pervenuti entro giugno del corrente anno.

Considerata l'urgenza di assicurare adeguate prestazioni a soggetti che si trovano nelle condizioni suddette l'Assessore propone, in attuazione dell'art. 5 comma 2 lettera a) della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, di destinare una quota delle risorse disponibili, pari a euro 1.000.000 per finanziare gli interventi a favore di persone che si trovino in condizioni di grave disabilità e non autosufficienza:

- a) pazienti in ventilazione assistita;



- b) pazienti sottoposti a cure palliative per patologie terminali o che comunque stanno attraversando la fase terminale della loro vita;
- c) pazienti in stato di improvvisa non autosufficienza per eventi sanitari acuti (quali frattura di femore e ictus) di entità tale da richiedere assistenza continuativa per un periodo di tempo non breve.

Il presidio che attua le dimissioni o che ha in carico il paziente dovrà certificare che il soggetto interessato è in condizioni di non autosufficienza e che necessita di assistenza continuativa. Il Comune di residenza sulla base della documentazione acquisita, dovrà verificare il grado di non autosufficienza utilizzando la Scheda Salute, da compilarsi a cura del medico, di valutazione multidimensionale prevista per l'accesso al finanziamento dei piani personalizzati di cui alla legge n. 162/1998, secondo i seguenti criteri:

- punti da 35 a 50, finanziamento pari a euro 4.000;
- punti da 25 a 34, finanziamento pari a euro 3.500;
- punti da 10 a 24, finanziamento pari a euro 2.500;
- punti inferiori a 10, nessun finanziamento.

Il finanziamento è assicurato fino ad un massimo di 12 mesi, ovvero per il tempo necessario all'attivazione di altri programmi di intervento più rispondenti alle esigenze rilevate e non ottenibili con la stessa immediatezza, fatta salva la scelta del paziente di proseguire con la presente misura.

Gli interventi previsti dal presente programma non sono cumulabili con le altre misure di sostegno previste dal Fondo regionale per la non autosufficienza, di cui all'art. 5 della L.R. n. 1/2011, con l'eccezione degli interventi di cui alla lettera e) del comma 2, ma prevedono il cofinanziamento degli Enti Locali.

Le risorse rese disponibili col presente provvedimento devono considerarsi pertanto quale contributo integrativo, e non sostitutivo, nei limiti del fabbisogno di assistenza, degli interventi già promossi o da predisporre ad opera degli Enti Locali.

Per garantire la massima celerità delle procedure richieste per l'ottenimento dei finanziamenti previsti dal presente programma, i Comuni trasmettono, anche per posta elettronica, alla Direzione generale delle Politiche Sociali il progetto personalizzato predisposto. La Direzione generale delle Politiche Sociali, con lo stesso mezzo, comunica l'ammissibilità del progetto. L'importo annuale del finanziamento è trasferito dalla Regione al Comune in un'unica soluzione all'atto dell'approvazione del progetto.



Il finanziamento erogato è correlato alla situazione economica del beneficiario, individuata in base all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato con riguardo al nucleo familiare al cui interno è compresa la persona non autosufficiente. L'ammontare complessivo annuo del finanziamento è definito come segue:

- ISEE fino a euro 15.000: finanziamento pari al 100% dell'importo previsto;
- ISEE compreso fra euro 15.001 e euro 25.000: finanziamento previsto decurtato del 5%;
- ISEE compreso fra euro 25.001 e euro 35.000: finanziamento previsto decurtato del 10%;
- ISEE compreso fra euro 35.001 e euro 40.000: finanziamento previsto decurtato del 25%;
- ISEE compreso fra euro 40.001 e euro 50.000: finanziamento previsto decurtato del 35%;
- ISEE compreso fra euro 50.001 e euro 60.000: finanziamento previsto decurtato del 50%;
- ISEE compreso fra euro 60.001 e euro 80.000: finanziamento previsto decurtato del 65%;
- ISEE oltre 80.001: finanziamento previsto decurtato dell'80%.

Tutta la documentazione relativa alle spese effettuate per la gestione del progetto deve essere tenuta agli atti del Comune. A conclusione del progetto il Comune trasmette alla Regione una relazione sulle spese sostenute e una sintetica valutazione degli obiettivi raggiunti.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

#### **DELIBERA**

- di prevedere, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera a) della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, la prosecuzione del finanziamento del programma sperimentale di interventi a favore di persone che si trovino nelle seguenti condizioni di grave disabilità e non autosufficienza: pazienti in ventilazione assistita; pazienti sottoposti a cure palliative per patologie terminali o che stanno attraversando la fase terminale della loro vita; pazienti in stato di improvvisa non autosufficienza per eventi sanitari acuti, di entità tale da richiedere assistenza continuativa per un periodo di tempo non breve;
- di demandare al Comune di residenza, la verifica del grado di non autosufficienza, utilizzando la Scheda Salute, da compilarsi a cura del medico, prevista per l'accesso al finanziamento dei piani personalizzati di cui alla legge n. 162/1998, secondo i seguenti criteri:
  - a) punti da 35 a 50, finanziamento pari a 4.000 euro;



- b) punti da 25 a 34, finanziamento pari a 3.500 euro;
  - c) punti da 10 a 24, finanziamento pari a 2.500 euro;
  - d) punti inferiori a 10, nessun finanziamento;
- di assicurare il finanziamento fino ad un massimo di 12 mesi, ovvero per il tempo necessario all’attivazione di altri programmi di intervento più rispondenti alle esigenze rilevate;
  - di approvare che le risorse rese disponibili con la presente deliberazione devono considerarsi quale contributo integrativo, e non sostitutivo, nei limiti del fabbisogno di assistenza, degli interventi già promossi o da predisporre ad opera degli Enti Locali e che i medesimi interventi non siano cumulabili con le altre misure di sostegno previste dal Fondo regionale per la non autosufficienza, di cui all’art. 5 della L.R. n. 1/2011, con l’eccezione degli interventi di cui alla lettera e) del comma 2;
  - di correlare il finanziamento erogato alla situazione economica del beneficiario, individuata in base all’ISEE, definendo l’ammontare complessivo annuo del finanziamento come segue:
    1. ISEE fino a euro 15.000: finanziamento pari al 100% dell’importo previsto;
    2. ISEE compreso fra euro 15.001 e euro 25.000: finanziamento previsto decurtato del 5%;
    3. ISEE compreso fra euro 25.001 e euro 35.000: finanziamento previsto decurtato del 10%;
    4. ISEE compreso fra euro 35.001 e euro 40.000: finanziamento previsto decurtato del 25%;
    5. ISEE compreso fra euro 40.001 e euro 50.000: finanziamento previsto decurtato del 35%;
    6. ISEE compreso fra euro 50.001 e euro 60.000: finanziamento previsto decurtato del 50%;
    7. ISEE compreso fra euro 60.001 e euro 80.000: finanziamento previsto decurtato del 65%;
    8. ISEE oltre 80.001: finanziamento previsto decurtato dell’80%.

La spesa di euro 1.000.000 graverà sul Bilancio regionale 2011, UPB S05.03.007 Cap. SC05.0681, nel rispetto dei limiti fissati dal plafond attribuito alla Direzione generale delle Politiche Sociali, per gli impegni di spesa stabiliti dalle norme sul Patto di Stabilità interno per l’anno 2011.

**p. Il Direttore Generale**

Loredana Veramessa

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci